

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31269 Anno 2020

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udiienza: 14/09/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CALABRESE GIUSEPPE nato a POTENZA il 01/05/1979

SALVIA LAVIERO nato a POTENZA il 03/01/1978

avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi.

udito il difensore

L'avv. SERGIO LAPENNA sia in proprio che in qualità di sostituto processuale così come sopra indicato si riporta ai motivi dei ricorsi di cui chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 luglio 2019, la Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 19 aprile 2017, ha riqualificato il fatto – originariamente contestato ex art. 624-*bis* cod. pen. nella forma del tentativo – ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., confermando il trattamento sanzionatorio irrogato a Giuseppe Calabrese e Laviero Salvia.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza hanno proposto ricorso gli imputati con distinti atti.

2.1. Con il ricorso, proposto nell'interesse di Giuseppe Calabrese, l'Avv. Sergio Lapenna articola due motivi.

2.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen..

2.1.2. Con il secondo, censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, rimasto invariato pur all'esito della riqualificazione del fatto.

2.2. Con il ricorso, proposto nell'interesse di Laviero Salvia, l'Avv. Francesco Fabrizio articola un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, *sub specie* di inosservanza del divieto di *reformatio in pejus*, per avere la Corte ritenuto un'aggravante, non contestata, la cui esclusione avrebbe, invece, determinato l'improcedibilità del reato, avendo la persona offesa – non legittimata alla proposizione della querela – rassegnato una mera denuncia orale.

Deduce, altresì, violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio, operata tenuto conto dell'aggravante ed in misura corrispondente a quella già irrogata per la più grave fattispecie ritenuta in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va rilevato come il reato per cui sia procede – consumato il 25 novembre 2012 - non sia prescritto, venendo in rilievo la

sospensione introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 8 marzo 2020 e successive modificazioni.

1.1. In virtù dell'intervento normativo richiamato, l'arco temporale di sospensione della prescrizione deve ritenersi comprensivo non solo del periodo 9 marzo-11 maggio 2020 (giorni 64), determinato *ope legis*, ma anche dell'ulteriore, decorrente dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (giorni 49), in relazione al quale è stato rimesso ai capi degli uffici di adottare (art. 83, comma sesto) le misure organizzative necessarie anche in ordine alla trattazione degli affari giudiziari, prevedendo, tra l'altro, il rinvio delle udienze penali a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni indicate al comma 3 (art. 83, comma 7, lettera g).

La citata disposizione prevede, difatti, che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 (comma 9).

1.2. Ne viene che nel giudizio davanti alla Corte di cassazione – per il quale il Primo Presidente ha adottato i provvedimenti (decreti nn. 47 e 55 del 2020) di cui all'art. 83, comma sesto, cit. – il rinvio dei procedimenti già fissati nella seconda fase abbia *ex se* comportato la preclusione alla rifissazione, nel medesimo arco temporale, dei procedimenti rinviati d'ufficio nella prima fase, da trattarsi – come avvenuto nella specie – in epoca successiva al 30 giugno 2020.

Di guisa che, per questi ultimi, è venuto a determinarsi un complessivo arco temporale (dal 9 marzo al 30 giugno 2020) nel quale è stata esclusa la possibilità di trattazione, con conseguente sospensione anche del termine di prescrizione per la stessa durata (V., in tema, con diverse accentuazioni, Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288, Sez. 3, n. 21367 del 02/07/2020, D., Rv. 279296).

Ed invero, una volta esercitato il potere di cui all'art. 83, comma sesto, il secondo periodo (di rinvio obbligatorio dei procedimenti già fissati non oggetto di deroga) viene a saldarsi con il primo, condividendone la medesima *ratio* e, dunque, deve essere unitariamente e complessivamente considerato, ai fini della sospensione della prescrizione, anche in relazione ai procedimenti rinviati *ex lege* nel primo periodo.

Come già affermato (Sez. 5, n. 25222 del 9 settembre 2020, non mass.), peraltro, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole previsto dall'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, che dispone la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze, in quanto tale disposizione non ha introdotto una "nuova" figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen.; e tale conclusione deve essere ribadita anche in riferimento all'ulteriore periodo, governato dalla regola dettata dall'art. 83, comma 9, a mente della quale nei procedimenti penali il corso della prescrizione [...] rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, trovando fondamento il potere organizzativo dei Capi degli uffici in una fonte primaria, che vi riconnette una sospensione del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen.. In altri termini, il comma sette, lettera g) dell'art. 83 ha rimesso ai Capi degli uffici la ponderazione del grado di sicurezza per la salute pubblica rispetto alla ripresa dell'attività giudiziaria e, in caso di perdurante rischio epidemiologico, ha previsto l'ultrattività del regime di rinvio dei procedimenti penali e della connessa sospensione della prescrizione, come prevista per la "prima fase" dal comma quarto del medesimo articolo che, pertanto, trova fonte nella legge e vede nel provvedimento dei dirigenti degli uffici la condizione per l'ulteriore estensione temporale degli istituti emergenziali.

1.3. Il caso in esame rientra nell'ipotesi scrutinata, in quanto l'udienza era fissata in data 3 aprile 2020, ricadente nella "prima fase" ex art. 83, comma 2, ed il procedimento è stato rinviato di ufficio ex art. 83, comma 1 e ne è stata rifissata la trattazione all'udienza odierna.

Consegue che alla data in cui sarebbe maturato il termine di prescrizione del reato (25 maggio 2020) vanno aggiunti 113 giorni di sospensione ai sensi del comma 3-bis dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.



I ricorsi sono solo in parte fondati.

2. Colgono solo parzialmente nel segno le censure rassegnate nel primo motivo proposto nell'interesse di Giuseppe Calabrese e nel primo punto dell'impugnazione del Salvia.

2.1. Questa Corte ha, invero, affermato come, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non possa ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica (Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, Messina Denaro, Rv. 277249 in fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen., escluse dal tribunale, avendo la corte deciso su un punto che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non era stato devoluto alla sua cognizione e sul quale si era ormai prodotta una preclusione).

2.2. Nel caso in esame, mentre il riferimento all'effrazione della porta-finestra del deposito in cui si è consumato il furto è stata descrittivamente esplicitata nell'originaria contestazione, tanto da assolvere allo *standard* richiesto per la contestazione delle aggravanti (V. Sez. Un. N. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, secondo cui è necessario che nel capo d'imputazione sia esposto il sostrato ontologico che sostanzia l'aggravante o direttamente, richiamando la descrizione normativa, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma), risulta che il giudice di primo grado ne abbia implicitamente escluso la sussistenza, come emerge dalla disamina del punto relativo alle circostanze, limitato all'esclusione della recidiva, ed a quello inerente il trattamento sanzionatorio, commisurato nel minimo edittale della fattispecie non aggravata di cui all'art. 625-*bis* cod. pen. (V. Sez. Un. n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 2019, Schettino, Rv. 275319).

Ne viene che alla Corte territoriale era effettivamente preclusa la qualificazione del fatto come aggravato ai sensi dell'art. 625 n.2 cod. pen..



3. Non è, invece, fondata la deduzione di improcedibilità che i ricorsi ritraggono dall'esclusione dell'aggravante.

3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la legittimazione alla proposizione della querela spetta, invero, non già (e non solo) al titolare dei beni, ma anche al detentore qualificato della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, anche quando il medesimo non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 - dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342, N. 8094 del 2014 Rv. 259289, N. 11968 del 2018 Rv. 272696, N. 41592 del 2010 Rv. 249416, N. 55025 del 2016 Rv. 268906).

3.2. E risulta che Rosario Santangelo – il quale ha espressamente formalizzato istanza di punizione (verbale di denuncia orale in data 25 novembre 2012) – fosse "detentore qualificato" dei beni, in quanto non solo qualificatosi addetto alla manutenzione di tutti gli impianti installati della ditta "Clima impianti" di cui la coniuge era titolare e, pertanto, custode del magazzino, ma anche perché immediatamente avvisato del tentato furto, nella notoria inerenza del materiale alla sua detenzione.

4. Ne discende che la piattaforma sanzionatoria alla cui stregua deve essere determinata la pena per la fattispecie di reato ritenuta in appello è quella di cui agli artt. 56, 624 cod. pen..

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente

✓

6